Studio Legale Garbarino Vergani
Studio Associato
garbamar@garbamar.it

SPECIALE PIRATERIA

Safety e Security:

Le procedure del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sull'impiego dei NMP o Guardie Armate Private a bordo del naviglio mercantile italiano

19 aprile 2013 – Genova (Italia)

Dopo il recente Decreto del Ministero degli Interni n. 266 del 28 dicembre 266, che autorizza l'impiego delle guardie armate private a bordo del naviglio mercantile italiano, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato il decreto n. 349/2013, al fine di disciplinare le procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (*safety)* e sicurezza marittima (*security*) in caso di impiego di Nuclei Militari di Protezione (NMP) o guardie armate private (PCASP).

Il decreto n. 349/2013 abroga espressamente il precedente decreto n. 963/2011 emanato dallo stesso Comando Generale delle Capitanerie di Porto il 7 ottobre 2011. Le principali questioni sono le seguenti.

NMP e Guardie Armate Private [PCASP]

I NMP e le guardie armate private assumono la qualità di "*personale diverso dall'equipaggio e dai passeggeri*" come previsto dalla Regola 2 (e) (i) del Capitolo I della Convenzione SOLAS 74.

Prima dell'imbarco il Comandante della nave deve redigere un'apposita lista contenente le generalità dei singoli componenti dei NMP o delle guardie armate private con la qualifica rispettivamente di *Personale Governativo Militare* o di *Personale di Sicurezza privato di protezione*.

Locale deposito munizioni

Il decreto stabilisce che le unità che intendono imbarcare NMP o guardie private armate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S "*esplosivi*" di cui al Codice IMDG.

Detto locale deve essere dichiarato idoneo e conforme mediante apposita attestazione rilasciata dal RINA o da altro organismo di classificazione riconosciuto dall'Autorità di bandiera. I depositi munizioni dovranno essere considerati quale "dotazione nave" ai sensi della Regola VII/2.2 SOLAS 74.

Safety

Il decreto prevede l'adozione di una valutazione dei rischi a fronte dell'impatto del personale di NMP o delle guardie armate private a bordo della nave durante la navigazione, tenuto conto delle procedure ed istruzioni dei manuali ISM esistenti e quanto già sviluppato dalla compagnia in aderenza ai contenuti della Risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008 e Risoluzione MSC.1/Circ. 1405/rev.2 del 25 maggio 2012 e successive modifiche.

Security

Per quanto riguarda le misure di sicurezza marittima, il decreto richiede una valutazione dei rischi attraverso l'uso di apposite procedure e misure da inserirsi negli **Ship Security Plan (SSP)** delle navi che si recano nell'area di rischio.

Dotazioni di salvataggio

L'imbarco dei NMP o delle guardie armate private deve avvenire nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unità.

Il decreto prevede peraltro l'applicazione di deroghe per eccezionali e comprovate motivazioni, limitatamente all'impiego dei NMP, tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del Capitolo I e Regola 21.1.1.1. del Capitolo III della Convenzione SOLAS 74.

Training e familiarizzazione

I NMP e le guardie private armate ricevono all'imbarco una adeguata familiarizzazione che include almeno i seguenti argomenti:

- protocollo delle comunicazioni di routine;
- caratteristiche specifiche dell'unità e pericolosità intrinseche;
- dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.

I NMP o le guardie armate private devono partecipare entro 24 ore dalla partenza ad almeno una esercitazione di abbandono nave.

Assicurazione

La copertura assicurativa deve essere conforme alla normativa vigente in materia ed in linea con i contenuti della MSC.1/Circ. 1405/Rev.2.

Comando e controllo

L'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio delle nave, interessata all'imbarco delle guardie armate private assicura che il comando e la struttura di controllo che coinvolge l'operatore commerciale, il Comandante, l'equipaggio ed il team leader sia chiaramente definito e documentato, come da Risoluzione MSC.1/Circ.1405/Rev.2.

Controllo delle armi ed uso della forza

L'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio delle nave, interessata all'imbarco delle guardie armate private assicura che il controllo delle armi a bordo dal momento dell'imbarco fino allo sbarco e l'eventuale uso della forza avvenga secondo le norme nazionali vigenti, nonché, se non in contrasto, in applicazione dei contenuti della Risoluzione MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.11—5.12, 5.13—5.15).

"Rapportazione" e registrazione

L'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio delle nave, interessata all'imbarco delle guardie armate private assicura che:

- il Comandante registri gli eventi ed ogni circostanza relativa alla presenza a bordo dei NMP o giardie armate private secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, dalla normativa di settore e quanto espressamente previsto dalla Risoluzione MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.16—5.17);
- in caso di incidente, il team leader delle guardie armate private deve redigere un rapporto completo supportato, per quanto possibile ,da materiale fotografico e/o video (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, 5.16—5.18);
- il team, al termine di ogni turno di servizio, deve redigere un rapporto dettagliato dell'attività svolta (MSC.1/Circ.1405/Rev.2);
- il Comandate della nave deve dichiarare alle autorità militari l'intenzione di transitare o il transito nell'area a rischio con a bordo le guardie private armate.

Dichiarazione di conformità

Il cedreto impone all'armatore che intenda imbarcare personale NMP o guardie private armate di inoltrare almeno 96 ore prima dell'imbarco una dichiarazione di conformità al decreto secondo lo schema dell'Allegato I.

Pur essendo stata esercitata la massima diligenza nel verificare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo articolo al momento della distribuzione, tali informazioni sono da considerarsi meramente indicative. Non sono da considerarsi un parere legale. Per ogni ulteriore informazione, vi preghiamo di contattare lo studio ai recapiti indicati qui sotto.

STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI

STUDIO ASSOCIATO

GENOVA:	Salita S. Caterina 4/11—16123	T: +39 010 5761161—F: +39 010 5958708
PALERMO:	Via Emerico Amari 8—90139	T: +39 091 8486010—F: +39 091 8486010
TARANTO:	Via Polesine 10/A—74100	T: +39 099 9908000—F: +39 099 9908000

E: garbamar@garbamar.it—W: www.garbamar.it